



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 16 – 4 AGOSTO 2026

Riunione del 29/07/2026

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 128.25.26 NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. ..omissis..

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Giuseppe Bianco | Vice Presidente |
| - Avv. Innocenzo Marcello Di Manno | Componente |

Con atto di deferimento del 21 maggio 2026, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti del tesserato:

- *..omissis.. per avere, in violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 8 e 15 dello Statuto FIPAV, artt. 1, 74, 75 del Regolamento Giurisdizionale, nel corso di uno scambio di messaggi whatsapp con la sig.ra ..omissis.. - altro soggetto tesserato Fipav ed anche sorella della minore ..omissis..- espresso giudizi dal contenuto allusivo ed irrispettoso nei confronti della stessa atleta minorenni ..omissis..;*

FATTO

Con esposto del 24/02/2026, la sig.ra ..omissis.., madre dell'atleta minorenni ..omissis.., segnalava il comportamento assunto dal sig. ..omissis.., tesserato FIPAV nel ruolo di arbitro di un Comitato territoriale Fipav, il quale, nel corso di una conversazione *whatsapp* con la collega ..omissis.. - sorella della minore ..omissis.. -, inviava frasi dal contenuto offensivo ed inappropriato nei confronti della minore. Di tali affermazioni la sig.ra ..omissis.. veniva a conoscenza attraverso la lettura degli atti di altro procedimento che aveva visto in precedenza coinvolti sempre il sig. ..omissis.. e l'altra sua figlia ..omissis..

Espletata la fase istruttoria con l'audizione personale del sig. ..omissis.. nonché con l'acquisizione di una memoria difensiva a firma Avv. Roberto Paradisi, la Procura deferiva l'incolpato dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza -, convocando le parti per il giorno 29/7/2026.



All'udienza si collegavano il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Fulvia Finotti ed il sig. ..omissis.. assistito dall'avv. Roberto Paradisi.

Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'incolpato, chiedeva applicarsi a carico del sig. ..omissis.. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due). L'avv. Paradisi, richiamando le difese esposte nella memoria presentata dinanzi a questo Tribunale, chiedeva disporsi il non luogo a sanzione e, solo in via subordinata, l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Il Tribunale Federale, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento dell'incolpato, così come contestato da parte dell'Ufficio della Procura Federale, non integra gli estremi dell'illecito disciplinare.

Invero, da un'attenta lettura dello scambio epistolare (*i.e.* messaggistica istantanea *whatsapp*) intercorsa tra il sig. ..omissis.. e la sig.ra ..omissis.., non è emersa una condotta antiregolamentare da parte del sig. ..omissis.. Dal tenore letterale dei messaggi inviati non traspare alcun atteggiamento idoneo ad offendere, dovendosi ricondurre la corrispondenza intercorsa nell'alveo di una serena e goliardica "conversazione tra ragazzi".

Per tali motivi, non potendo ritenersi integrati gli estremi di una condotta antiregolamentare, il prevenuto deve andare esente da responsabilità disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale delibera il non luogo a sanzione nei confronti del sig. ..omissis..

Roma, 31 Luglio 2026

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 04 Agosto 2026